



Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico

Aderente Confedilizia, componente Fidaldo ed Effe

Memoria 7 Novembre 2019

V Commissione (Bilancio) - Senato della Repubblica

Esame ddl 1586. Legge di Bilancio 2020

Analisi del contesto e considerazioni generali

Prima di entrare nel merito dell'analisi del provvedimento riteniamo importante evidenziare alcuni dati. Durante la lunga crisi economica che, soprattutto dal punto di vista occupazionale, dal 2008 ha investito l'Europa e l'Italia, il settore del lavoro domestico è stato invece caratterizzato da un trend in controtendenza, ovvero un processo di espansione che si è protratto in modo ininterrotto fino al 2012. Guardando ai dossier pubblicati dall'Inps, nell'anno 2012 risultavano, infatti, iscritti più di 1 milione di lavoratori domestici, mentre nel 2011 erano 902mila. Guardando alla situazione attuale dall'osservatorio privilegiato dell'Inps, nel 2018 i rapporti di lavoro domestico regolarmente registrati risultavano essere 859.233, con una contrazione del 15,23% rispetto al 2012. Un fenomeno ingiustificato dal punto di vista numerico se consideriamo la costante crescita della popolazione anziana e bisognosa di assistenza. Il Censis, in una recente ricerca intitolata "La silver economy e le sue conseguenze", stima che siano oltre 2,8 milioni gli anziani non autosufficienti. Numeri che danno conto degli elevatissimi fabbisogni assistenziali che sono stati coperti in questi anni fondamentalmente quasi in via esclusiva dalle famiglie, che gestiscono direttamente l'assistenza, o si affidano a circa 1 milione di badanti, con una spesa annua per retribuzione stimata in circa 9 miliardi di euro.

**Associazione Sindacale Nazionale
dei Datori di Lavoro Domestico**
Sede Nazionale
Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 Roma
www.assindatcolf.it

Tel. +39 06 32650284 - +39 06 32650952
Fax +39 06 32650503
N. Verde 800.162.261
E-mail: nazionale@assindatcolf.it
C.F. 96183590585

Un modello di “welfare fai da te” che non tutte le famiglie possono permettersi di demandare a terzi, tanto che il Censis ha stimato 918 mila famiglie costrette ad auto tassarsi per coprire il costo della badante ed altre spese, a fronte di 336 mila famiglie che sono state costrette a dar fondo a tutti i risparmi e di 154 mila che si sono indebitate. Infine, sempre il Censis evidenzia come il 75,6% degli italiani (77,3% tra gli anziani) chieda che lo Stato conceda maggiori agevolazioni fiscali per chi assume badanti.

Alla luce di tali considerazioni si evince come sia indispensabile e non più rinviabile introdurre nel sistema giuridico, normativo e fiscale italiano misure a sostegno delle famiglie datrici di lavoro domestico, considerando l'esiguità degli aiuti che ad oggi concessi. Dal punto di vista delle agevolazioni, chiunque abbia alle proprie dipendenze un collaboratore domestico può portare in **deduzione** (per un massimo di 1549,37 euro, a prescindere dal numero dei dipendenti) i contributi versati all'Inps per le attività di colf, badanti e baby sitter ma solo relativamente alla quota a carico del datore. Quanto al “capitolo” **detrazioni**, solo chi si affida alla cura di una badante ed ha un reddito che non supera i 40 mila euro annui potrà godere della parziale detrazione (per un massimo di 399 euro, a prescindere dal numero dei lavoratori) del costo sostenuto per il pagamento dello stipendio dell'assistente alla persona rigorosamente non autosufficiente, per sé o per un familiare. Mentre l'unico strumento pubblico di integrazione dei redditi familiari è **l'indennità di accompagnamento**, che conferisce alla persona beneficiaria un importo dal valore di 517,89 euro mensili.

Assindatcolf chiede, pertanto, che venga concessa **la totale deduzione del costo del lavoro domestico, con particolare riferimento all'assistenza dei non autosufficienti**: se le famiglie potessero portare in deduzione non solo i contributi ma anche gli stipendi (che rappresentano la spesa maggiore) si potrebbero attivare a catena una serie di effetti positivi: risparmi per le famiglie tra i 2 ed i 5 mila euro di minori tasse e quindi nuovi consumi; creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto ma anche indiretti ed emersione di circa 350 mila lavoratori oggi ‘invisibili’, sia sotto il profilo fiscale che dei diritti.

Osservazioni sulla Manovra

Entrando nel merito del provvedimento tra i provvedimenti che potrebbero avere ricadute positive sul comparto domestico si segnala l'art. 6 recante disposizioni in materia di esoneri contributivi, a cui attualmente i datori di lavoro domestico non possono accedere. Al contrario Assindatcolf chiede invece che queste siano applicate anche per le assunzioni di colf, badanti e baby sitter.

Vengono, poi, inserite al Titolo VIII, artt 41 e 42, le misure a sostegno della famiglia, con la previsione dell'istituzione di un Fondo denominato "**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**". Come già evidenziato in occasione dell'audizione avuta sulla Proposta di Legge n. 687 "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi", riteniamo necessario che l'importo destinato alle famiglie a sostegno della genitorialità sia sufficiente per coprire servizi quali la baby sitter e l'asilo nido, non alternativi tra loro ma che, al contrario, nella maggior parte dei casi devono essere integrati per consentire ai genitori di conciliare tempi di vita e di lavoro. Solo a titolo di esempio: chi manda il figlio al nido non è detto che non abbia bisogno di ricorrere all'aiuto di una baby sitter per coprire l'assenza dei genitori negli orari extra scolastici.

A tale proposito all'art. 41 comma 5 è stato prorogato il beneficio per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché' per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, incrementando il valore del buono per gli anni 2020 e 2021 in base all'ISSE del nucleo familiare. **Non è stato invece previsto nessun contributo sull'acquisto di servizi di baby sitting.**

In mancanza di altri aiuti destinati alle famiglie per sostenere il costo delle baby sitter ed in attesa di un riordino del sistema del welfare riteniamo debba essere ripristinato il beneficio di cui all'art. 4 comma 24 lettera b della legge 28 giugno 2012 n.92 per ciascuno degli anni 2020,



2021, 2022, come ulteriore aiuto al sostegno alla genitorialità, e che tale contributo per l'acquisto di servizi di baby sitting venga erogato mediante la modalità del libretto famiglia.